



PROCEDURA APERTA

(ex art. 71 del D. Lgs. 36/2023, sopra soglia comunitaria)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO RELATIVO A DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER UN TRIENNIO RINNOVABILE PER UN ULTERIORE TRIENNIO

CIG - A03F16D1FA

CUI - 00558060281202100002

Codice Procedura IRAPA###0008

Sommario

ART. 1 – Ente Appaltante	3
ART. 2 – Oggetto dell'appalto	3
ART. 3 – Durata appalto	3
ART. 4 - Descrizione del servizio ed obblighi dell'affidatario.....	3
ART. 5 – Clausola di salvaguardia.....	4
ART. 6 – Corrispettivo e valore dell'appalto.....	4
ART. 7 – Modalità di espletamento del servizio	6
ART. 8 – Periodo di prova.....	8
ART. 9 – Richiesta ed avvio di lavoratori in somministrazione.....	8
ART. 10 – Profili Professionali	9
ART. 11 – Interruzione del rapporto di lavoro e sostituzione dei prestatori di lavoro in somministrazione.....	10
ART. 12 – Penalità.....	11
ART. 13 – Garanzie ed obblighi dei contraenti (Cauzione provvisoria, definitiva e Polizza assicurativa)	12
ART. 14 – Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio	14
ART. 15 – Cessione del contratto e subappalto del servizio.....	15
ART. 16 – Corrispettivo e revisione dei prezzi	15
ART. 17 - Ritenuta a garanzia.....	16
ART. 18 – Fatturazione elettronica e pagamenti.....	16
ART. 19 - Obblighi di tracciabilità.....	16
ART. 20 – Rinnovo del contratto.....	17
ART. 21 – Risoluzione del contratto.....	17
ART. 22 - Recesso.....	17
ART. 23 - Attestazione di regolare esecuzione	18
ART. 24 - Scioperi – Continuità del servizio.....	18
ART. 25 – Riservatezza e tutela della privacy.....	18
ART. 26 - Pantouflage.....	19
ART. 27 - Spese contrattuali	19
ART. 28 - Controversie e Foro competente	19
ART. 29 - Normativa applicabile.....	19

ART. 1 – Ente Appaltante

AltaVita Istituzioni Riunite di Assistenza – IRA (denominata nella documentazione di gara anche “AltaVita IRA” o “Stazione Appaltante”), Piazzale Mazzini 14, Cap. 35127 Padova, Tel. 049 8241511, e.mail: segreteria generale altavita@altavita.org PEC: altavita@legalmail.it.

ART. 2 – Oggetto dell'appalto

Affidamento triennale del **servizio di somministrazione di lavoro temporaneo presso AltaVita Istituzioni Riunite di Assistenza IRA – Piazzale Mazzini, 14 - Padova relativo a diverse figure professionali** dalla data di sottoscrizione del contratto con possibilità di rinnovo per ulteriori 36 mesi e proroga tecnica di altri sei mesi.

Il personale da somministrare potrà essere richiesto, indifferentemente, per tutte le Strutture ricettive dell'Ente per le figure professionali di cui al vigente CCNL del comparto Funzioni Locali da impiegare per le necessità di carattere temporaneo.

I profili professionali oggetto del servizio di somministrazione afferiscono alle seguenti categorie, meglio dettagliate all'art. 10 del CSA, con riferimento alla prima posizione economica di ciascuna del vigente CCNL comparto Funzioni Locali: Operatori esperti, Istruttori, Funzionari.

Con specifico riferimento alle mansioni attribuibili ai profili professionali compresi nelle succitate categorie, si rinvia alle declaratorie contenute nell'allegato A del CCNL 16 novembre 2022 comparto Funzioni Locali.

ART. 3 – Durata appalto

Periodo: triennale dalla data di sottoscrizione del contratto

Rinnovi: Eventuale rinnovo per un periodo di ulteriori 36 mesi.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime o migliori condizioni, per una durata massima di ulteriori 36 mesi. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

È escluso ogni tacito rinnovo del contratto.

Proroga Tecnica:

L'appaltatore, ai sensi dell'art.120, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, sarà tenuto a prestare il servizio in regime di proroga tecnica, alle medesime condizioni economiche e modalità pattuite, per i **sei mesi** successivi alla scadenza del contratto, su semplice richiesta di Altavita IRA qualora nel termine ordinario di scadenza del contratto non sia possibile stipulare nuovo contratto di appalto.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi, o più favorevoli prezzi, patti e condizioni.

ART. 4 - Descrizione del servizio ed obblighi dell'affidatario

La procedura aperta di cui al presente Capitolato Speciale d'appalto ha per oggetto l'individuazione dell'Agenzia autorizzata cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, ad orario pieno e/o parziale, per le mansioni connesse alle figure professionali di cui al vigente C.C.N.L. del personale del comparto Funzioni Locali, indicate al successivo art. 10 e nelle schede costi personale allegate al presente capitolato, da impiegare per ragioni di carattere produttivo ed organizzativo dell'utilizzatore, non altrimenti fronteggiabili, ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n.276, attuativo della legge c.d. Biagi, come richiamato dal D.lgs. 165/2001, o per le necessità di carattere temporaneo o eccezionale dei servizi gestiti da Altavita IRA.

I lavoratori da somministrare saranno individuati con singoli contratti di somministrazione in base alle effettive esigenze dei singoli servizi gestiti da Altavita IRA, che non è in alcun modo vincolata a garantire l'avvio di un numero minimo di rapporti di lavoro, così come il numero e le ore delle figure professionali attivate possono subire variazioni e anche cessare, in funzione di mutamenti organizzativi e/o di espletamento di procedure concorsuali di assunzione, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità a carico di Altavita IRA, senza che il concorrente o l'aggiudicatario possano vantare titolo alcuno a risarcimento o a indennizzi di sorta nel caso di somministrazione mancata o inferiore a quella indicata nei presenti atti di gara.

Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato dovrà essere svolto nel rispetto della normativa vigente.

Il presente appalto di servizi è regolamentato dalle seguenti norme:

- Legge n. 30 del 14 febbraio 2003;
- Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e successive integrazioni e modificazioni;
- Decreto Legislativo 6 ottobre 2004 n. 251;
- Direttiva Unificata C.E. n. 18 del 31 marzo 2004;
- D. L. n. 112 del 25 giugno 2008 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133;
- D. Lgs. 81 del 15/06/2015;
- D. Lgs. 36 del 31/03/2023;

I lavoratori avviati presso i diversi servizi gestiti da Altavita IRA non sono computabili nella dotazione organica ai fini dell'applicazione di normative di legge corrispondenti o delle norme dei contratti collettivi, con la sola eccezione delle disposizioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Altavita IRA, nel periodo di validità del contratto di somministrazione, si riserva di ricorrere ai prestatori di lavoro interinale in base alle proprie necessità e per i periodi che riterrà necessari, senz'altra formalità, previo pagamento al Somministratore del solo corrispettivo pattuito in offerta.

Al fine di garantire le prestazioni occorrenti, l'Agenzia ha l'obbligo di fornire le figure professionali richieste entro il termine previsto nell'offerta tecnica, a pena di inadempimento del contratto e di irrogazione delle conseguenti sanzioni.

Il servizio di somministrazione comprende quindi l'attività di ricerca, di selezione, di formazione e sostituzione del personale assente per legittimo impedimento.

ART. 5 – Clausola di salvaguardia

Alla luce di quanto previsto dall'art. 15, comma 13 lettera d), del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, ed in forza dei principi ispiratori di tale norma, in caso di convenzioni CONSIP, le condizioni contrattuali definite con l'aggiudicatario saranno adeguate a quelle migliorative definite dalle convenzioni stesse. Ove il contraente si rifiutasse di adeguare le condizioni contrattuali in linea con quanto sopra, Altavita IRA avrà il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione, con preavviso di almeno 20 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere o di che rivalersi.

ART. 6 – Corrispettivo e valore dell'appalto

L'affidamento avrà durata triennale e sarà efficace subordinatamente alla corretta esecuzione del periodo di prova di 4 mesi previsto dall'art. 8 del presente Capitolato Speciale.

Le singole somministrazioni di lavoro potranno essere richieste entro la data ultima di durata dell'affidamento, anche se il periodo di somministrazione richiesto abbia scadenza oltre il termine del contratto di appalto (ed in questo caso la durata del contratto si intenderà prorogata sino al termine dell'ultima somministrazione).

L'importo presunto dell'appalto, per il periodo di valenza contrattuale, per l'eventuale rinnovo fino a un massimo di 36 mesi e per la proroga tecnica di sei mesi, è così composto:

N. FIGURE	CATEGORIA	IMPORTO ORARIO	ORE STIMATE ANNUALI	AMMONTARE APPALTO PER UN TRIENNIO	AMMONTARE EVENTUALE RINNOVO 3 ANNI	EVENTUALE PROROGA TECNICA 6 MESI	IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA
3	Funzionari	21,91 €	5.616	369.139,68	369.139,68	61.523,28	799.802,64
3	Istruttori	20,17 €	5.616	339.824,16	339.824,16	56.637,36	736.285,68
8	Operatori Esp.	18,06 €	14.976	811.399,68	811.399,68	135.233,28	1.758.032,64
INDENNITA' DI TURNO				154.580,40	154.580,40	25.763,40	334.924,20
COSTO PERSONALE (arr.)				1.674.943,90	1.674.943,90	279.157,30	3.629.045,10
AGGIO ORARIO (soggetto a ribasso)				86.486,40	86.486,40	14.414,40	187.387,20
TOTALE				1.761.430,30	1.761.430,30	293.571,70	3.816.432,30

Complessivamente, per l'intero periodo comprensivo di eventuale rinnovo e proroga tecnica, il valore stimato dell'appalto ammonta ad € 3.816.432,30 per spesa riferita alla copertura del costo per il personale somministrato di cui € 187.387,20 per aggio di agenzia, esclusa iva in quanto dovuta e/o di altre imposte e contributi di legge.

Si specifica che il costo per il personale somministrato comprende una somma pari a titolo di maggiorazione per prestazione lavorativa in giornata festiva, somma sulla quale non è dovuto l'aggio di agenzia.

Il Margine d'Agenzia per ogni categoria è pari ad € 1,10 orari, pertanto la base d'asta dell'aggio è complessivamente pari ad € 86.486,40 oltre IVA per il periodo contrattuale di un anno.

Gli importi annui a base dell'appalto sono calcolati con riferimento ai fabbisogni presunti, sulla base delle necessità e delle condizioni attualmente vigenti nei singoli servizi gestiti da Altavita IRA. Tali importi non costituiscono la proiezione e/o l'indicazione del futuro corrispettivo contrattuale, ma hanno solo il fine di quantificare l'importo presunto della gara ai fini degli adempimenti formali ad esso legati (determinazione della soglia comunitaria, calcolo del contributo A.N.AC., cauzioni, ecc.).

Non si prevedono, considerando la quota a carico dell'utilizzatore, costi aggiuntivi per la sicurezza nella fase di esecuzione dell'appalto.

All'Agenzia sarà corrisposto un pagamento a misura (quota in euro per ogni ora somministrata), con riferimento alle sole prestazioni effettivamente erogate.

Altavita IRA corrisponderà all'Agenzia, per ogni ora di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, il costo del lavoro determinato come da allegato B1-B2-B3 al presente capitolato (costo che sarà rideterminato, a cura di Altavita IRA, in caso di rinnovi contrattuali e/o modifiche del trattamento economico) unitamente alla quota di agenzia (quota oraria unica per ogni ora somministrata, a prescindere dalla categoria e dalla mansione) che sarà offerta in sede di gara, sul quale andrà calcolata l'IVA. Il costo orario base comprende gli oneri retributivi, comprensivi di tutti i ratei (ex festività, permessi retribuiti, ferie, TFR ed ogni altro diritto spettante al lavoratore da CCNL di riferimento), gli oneri contributivi assistenziali e previdenziali, contributo ente bilaterale paritetico, Fondo formazione lavoratori temporanei e contributo ASPI.

Il costo dell'ora ordinaria o maggiorata è riepilogato negli importi invariabili, come da dettaglio voci esplicitato per ciascun singolo profilo nelle schede allegate importo che potrà essere aggiornato qualora intervengano variazioni contrattuali a livello nazionale.

N.B.: Qualsiasi costo contrattuale non tassativamente indicato nel "costo orario base", comprese le diverse tipologie di assenze (per esempio: malattie, infortuni, maternità, permessi vari retribuiti,

congedi straordinari etc.) sono a carico dell'Agenzia di somministrazione e si ritengono incluse nel margine orario di agenzia, che si intende pertanto remunerativo del servizio svolto.

Si precisa che:

- le ore di lavoro convenzionali, su base giornaliera, sono pari a 6;
- il divisore orario convenzionale mensile, CCNL Comparto Funzioni Locali, è pari a 156;
- il divisore orario annuale convenzionale, CCNL Comparto Funzioni Locali, è pari a 1872;

In caso si modificasse il costo del lavoro per sopravvenuti rinnovi contrattuali, verrà adeguato il solo costo del lavoro, mentre il corrispettivo di agenzia dovrà rimanere fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto ed eventuale rinnovo.

Il corrispettivo economico di offerta costituito dalle suddette tariffe orarie di base, integrato dall'aggio di agenzia e dalle maggiorazioni previste dal vigente CCNL Comparto Funzioni Locali a titolo di salario accessorio, dovrà quindi compensare tutte le seguenti attività:

1. Ricerca e selezione del personale;
2. Retribuzione fissa ed accessoria dei lavoratori;
3. Oneri contributivi assistenziali e previdenziali come da CCNL per le Agenzie somministratrici di lavoro a tempo determinato;
4. Quota assicurativa INAIL;
5. Sostituzione del personale;
6. Ex Festività;
7. Festività infrasettimanali;
8. Attività di formazione;
9. Formazione in materia di sicurezza e salute ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
10. Assicurazione di responsabilità civile per danni causati a terzi ed all'utilizzatore;
11. Ferie, congedi e permessi;
12. Buoni pasto;
13. Visite mediche ed accertamenti preliminari all'assunzione;
14. Controlli fiscali sulle assenze per malattie;
15. Quote da destinare a fondi vari o da accantonare per eventuale TFR;
16. Servizio di somministrazione, utile d'impresa e copertura delle spese generali;
17. Trasmissione mensile, unitamente alla fattura, di una dichiarazione relativa alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori somministrati (imponibile previdenziale);

Altavita IRA deve corrispondere all'Agenzia il solo costo delle ore effettivamente lavorate e riscontrate attraverso i propri sistemi di rilevazione elettronica delle presenze a cui i lavoratori somministrati saranno sottoposti, restando esclusa qualsiasi altra modalità di conteggio.

Il Servizio Personale di Altavita IRA trasmetterà all'Agenzia, entro il quinto giorno lavorativo successivo al mese di riferimento, l'elenco delle ore lavorate nel mese precedente dai singoli lavoratori somministrati.

Il dettaglio degli oneri retributivi e degli aspetti fiscali sono riportati analiticamente nell'allegato B schede costi personale per ciascun profilo.

Tutti i costi e le spese diverse dal costo delle ore effettivamente lavorate e dalle maggiorazioni previste a titolo di salario accessorio, devono intendersi remunerate dall'aggio di Agenzia.

ART. 7 – Modalità di espletamento del servizio

Tutte le unità lavorative utilizzate dipenderanno funzionalmente da Altavita IRA, nel rispetto delle posizioni gerarchiche esistenti, svolgendo la propria attività nell'interesse della stessa.

Il servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e diligenza, in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale e nel rispetto delle sotto riportate modalità.

1. L'Agenzia, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo di validità del contratto, provvederà ad esaudire le singole richieste di prestazioni di lavoro in somministrazione avanzate da Altavita IRA, relativamente alle diverse figure professionali, previa richiesta scritta.
2. Le prestazioni richieste si svolgeranno con le modalità che verranno esplicitate all'interno della richiesta di cui al punto precedente, posto che Altavita IRA gestisce servizi che prevedono differenti articolazioni orarie, anche con prestazioni per 7 giorni la settimana; le eventuali turnazioni saranno definite dal responsabile dell'Unità Organizzativa richiedente e potranno subire variazioni temporanee e contingenti, mentre l'orario di lavoro sarà quello stabilito dal CCNL del comparto Funzioni Locali (ovvero 36 ore settimanali).
3. L'Agenzia dovrà presentare all'utilizzatore almeno 3 candidati per ogni unità lavorativa che potranno essere sottoposti a colloquio di idoneità da parte della struttura di utilizzo; in caso di giudizio di inidoneità dette figure non potranno essere riutilizzate. In caso di idoneità Altavita IRA si riserva comunque un periodo di prova secondo quanto stabilito dal CCNL delle Agenzie per il lavoro, al termine del quale potrà decidere di confermare o di sostituire il lavoratore.
4. Il periodo per il quale ogni lavoratore dovrà prestare l'attività risulterà dall'apposito singolo contratto che sarà stipulato tra Altavita IRA e l'Agenzia.
5. I lavoratori avviati dovranno comunque possedere una conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, tale da non compromettere la sicurezza sul lavoro e da garantire un adeguato livello di professionalità nell'attività da prestare. I lavoratori dovranno possedere i requisiti per poter lavorare all'interno di Altavita IRA o di enti pubblici analoghi.
6. Il personale dovrà essere già istruito e formato in relazione alle competenze da svolgere, dovendosi garantire uno standard prestazionale qualitativo e quantitativo in linea con quello già presente presso i servizi di Altavita IRA.
7. Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal C.C.N.L. vigente nel comparto Funzioni Locali per la categoria di riferimento a seconda dell'inquadramento attribuito, come da schede allegate relative alle tabelle di calcolo del costo di personale per singoli profili. Ai lavoratori spetterà inoltre, qualora ne ricorrano le condizioni, l'indennità di turno nella misura prevista dal CCNL comparto Funzioni Locali, sulla base del turno effettuato.
8. La retribuzione dovrà essere liquidata ai lavoratori con periodicità mensile.
9. La contribuzione previdenziale è quella prevista per i dipendenti delle agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
10. La contribuzione assistenziale è quella riferita alla posizione INAIL contenuta nelle schede allegate relative alle tabelle di calcolo del costo di personale per singoli profili.
11. Altavita IRA osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione e di tutela del lavoro, in conformità alle disposizioni indicate nel T.U. in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro; Altavita IRA si impegna altresì ad informare l'Agenzia dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori connessi allo svolgimento delle mansioni alle quali saranno adibiti. L'Agenzia si obbliga a formare preventivamente il personale da somministrare in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore stesso svolgerà presso Altavita IRA.
12. L'Agenzia è obbligata ad effettuare sul personale prescelto, prima dell'inserimento nei servizi di Altavita IRA, i necessari accertamenti sanitari volti a verificare la piena ed incondizionata idoneità alle mansioni. L'Agenzia si impegna altresì ad assicurare il proprio personale contro gli infortuni e le malattie professionali, come prescritto dal D.P. R. 30 giugno 1965, n.1124.
13. Altavita IRA corrisponderà all'Agenzia il solo costo delle ore effettivamente lavorate; pertanto, in caso di assenza del lavoratore per malattia, infortunio, congedi, ferie e comunque per tutti i permessi previsti dal CCNL, nessun corrispettivo è dovuto all'Agenzia, che dovrà retribuire con oneri economici a totale proprio carico il prestatore di lavoro.
14. Altavita IRA potrà chiedere in qualsiasi momento la sostituzione dei lavoratori che abbiano tenuto atteggiamenti o comportamenti sconvenienti formalmente rilevati dai superiori gerarchici, come di quei lavoratori a cui vengano meno i requisiti professionali richiesti; potrà altresì chiedere la sostituzione del lavoratore per giusta causa o per giustificato motivo. In proposito si specifica che il periodo di prova

viene fissato nella durata: di 15 giorni per le somministrazioni fino a sei mesi e di 30 giorni per le somministrazioni superiori a sei mesi.

15. L'Agenzia aggiudicataria s'impegna a fornire all'Amministrazione, su richiesta, copia dei cedolini paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata. Tale adempimento è subordinato all'acquisizione del preventivo consenso da parte del lavoratore interessato per i dati sensibili contenuti.

ART. 8 – Periodo di prova

Per i primi quattro mesi, comunque computati nella durata complessiva del contratto, il servizio si intenderà conferito in prova, al fine di consentire ad Altavita IRA di effettuare una valutazione ampia e complessiva rispetto alle modalità di esecuzione del servizio offerto.

In caso di valutazione negativa, espressa al termine del periodo di prova, Altavita IRA, a suo insindacabile giudizio, potrà recedere dal contratto (ex art. 1373 del Codice Civile) mediante comunicazione scritta e motivata, con preavviso di 20 giorni ed invio a mezzo PEC.

In tal caso all'Agenzia spetterà il solo corrispettivo per i servizi svolti, escludendosi sin da ora la corresponsione di indennizzi o rimborsi di qualsivoglia natura e titolo.

Altavita IRA potrà richiedere all'Agenzia la prosecuzione del servizio sino al subentro del nuovo contraente e l'Agenzia si obbliga sin da ora a garantire tale continuità.

Altavita IRA si riserva inoltre di procedere all'incameramento dell'intera garanzia fidejussoria definitiva, fatta salva la richiesta degli eventuali maggiori danni subiti.

ART. 9 – Richiesta ed avvio di lavoratori in somministrazione

Ciascuna richiesta di attivazione di una somministrazione dovrà essere corredata con le seguenti informazioni minime:

- la descrizione della professionalità richiesta, la corrispondente categoria di inquadramento, il settore di specializzazione, il grado di esperienza e le conoscenze necessarie;
- le modalità e la durata della prestazione lavorativa richiesta;
- la sede di lavoro;
- i dati relativi alla posizione INAIL.

Tutte le informazioni saranno fornite per iscritto, tramite e-mail, al recapito fornito dall'Agenzia ed eventualmente anticipate tramite telefono. Dal momento di inoltro della richiesta decorreranno i tempi previsti per l'avvio dei lavoratori, che dovrà avvenire nel rispetto dei giorni dichiarati nell'offerta tecnica al massimo entro 15 giorni, pena la risoluzione del contratto al verificarsi del secondo inadempimento.

L'aggiudicatario assicurerà lo svolgimento del servizio, di norma, con lo stesso personale e potrà provvedere alla sua sostituzione in caso di ferie, malattie prolungate o altri congedi prolungati previsti per legge. Per tale ragione il personale dovrà essere presentato ai Responsabili dell'Istituto all'inizio del servizio e ad ogni successiva variazione.

Dal momento di inoltro della richiesta decorreranno altresì i tempi previsti per l'applicazione di eventuali penali.

Le copie dei contratti di lavoro tra l'Agenzia ed i singoli lavoratori dovranno essere trasmesse al Servizio Personale di Altavita IRA, solidalmente responsabile ai sensi delle disposizioni del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e s.m.i, la quale si riserva di richiedere in qualsiasi momento l'esibizione del libro matricola, del modello UNIEMENS e delle buste paga. Qualora l'Agenzia non risulti in regola con gli obblighi inerenti la disciplina del lavoro, Altavita IRA procederà alla risoluzione del contratto ed all'affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria in danno dell'Agenzia inadempiente, fatta comunque salva la responsabilità per eventuali fatti illeciti o per l'eventuale violazione di norme penali.

Doveri del personale

Il personale somministrato dovrà essere qualificato e pienamente idoneo a svolgere le funzioni proprie della mansione oggetto della richiesta con un'esperienza lavorativa di almeno 6 mesi. Il personale sarà tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con diligenza e professionalità.

Al personale somministrato si applicherà il Codice di comportamento aziendale, nonché il Regolamento di gestione del personale di Altavita - IRA, per quanto compatibile con l'istituto della somministrazione.

Il personale somministrato dovrà indossare una divisa di lavoro fornita da Altavita IRA e tenere in evidenza il cartellino d'identificazione fornito dall'Agenzia aggiudicatrice.

L'eventuale azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro a tempo determinato sarà esercitata dall'Agenzia, come previsto dall'art. 6 della legge n. 196/1997 e successive modificazioni, che provvederà ad informare tempestivamente Altavita IRA dell'esito della procedura.

Altavita IRA comunicherà, per iscritto, tempestivamente gli elementi che dovranno formare oggetto della contestazione e, se ritenuto opportuno, la sanzione che si propone di irrogare.

Il prestatore dovrà svolgere la propria attività secondo le istruzioni impartite da Altavita IRA e sarà tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge e di contratto, sia collettivo che decentrato.

Adempimenti dell'Agenzia di somministrazione

L'Agenzia dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale somministrato per qualsiasi motivo assente dal servizio o che risultasse inidoneo allo svolgimento del servizio assegnato, conformemente alla tempistica stabilita nell'art. 11 del presente capitolato, dietro specifica richiesta di Altavita IRA. Eventuali sostituzioni o variazioni degli operatori somministrati già in servizio, dovranno essere comunicate tempestivamente dall'Agenzia ad Altavita IRA, formalizzate, in caso di nuova assunzione, mediante consegna della comunicazione di assunzione. In ogni caso l'Agenzia dovrà assicurare la fornitura di personale somministrato in modo da garantire la continuità del servizio ed è tenuta a consegnare ad Altavita IRA una copia del contratto individuale di lavoro stipulato con il lavoratore.

L'Agenzia dovrà preventivamente fornire all'Ente tramite il proprio Medico Competente i protocolli di sorveglianza sanitaria per i propri dipendenti.

Il personale dell'Agenzia dovrà essere munito di idoneità alla mansione specifica (D.Lgs. 81/2008).

Prima dell'inserimento lavorativo, tale documentazione dovrà essere fornita al Medico Competente dell'Ente.

La formazione in materia di igiene, sicurezza e salute dei lavoratori è a carico dell'Agenzia che dovrà concordare i programmi con il Servizio di Prevenzione e Protezione e il Servizio di Medicina e Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori dell'Ente e garantire la formazione del personale somministrato in accordo con l'Amministrazione.

Sicurezza

La normativa vigente non prevede la redazione del DUVRI in relazione all'oggetto del contratto. I costi per evitare i rischi da interferenza sono pari a zero.

Il referente aziendale presso il quale l'Agenzia potrà ottenere informazioni relative al rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) aziendale.

L'inosservanza da parte dell'Agenzia Aggiudicataria delle leggi in materia di lavoro e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

ART. 10 – Profili Professionali

I profili professionali che potranno essere oggetto di richiesta di somministrazione in relazione alla presente procedura di gara, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono i seguenti:

- Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex cat. D1): Psicologo, Istruttore Direttivo Amministrativo e/o Contabile, Assistente Sociale, Infermiere, Educatore;
- Area degli Istruttori (ex cat. C1): Istruttore Amministrativo e/o Contabile, Fisioterapista, Logopedista;
- Area degli Operatori Esperti (ex cat. B1/B3): Operatore Socio-Sanitario, Collaboratore Amministrativo, Centralinista

Potranno essere concordate anche figure professionali diverse o ulteriori rispetto a quelle sopra descritte, in relazione alle effettive esigenze di Altavita IRA. Nell'eventualità, sarà cura di Altavita IRA fornire all'Agenzia la scheda aggiornata dei costi di dette figure, qualora non fossero state incluse nelle schede allegate al presente capitolato, fermo restando l'aggio di aggiudicazione.

Il servizio dovrà essere espletato con personale in possesso di tutti i requisiti formativi e professionali propri del profilo di appartenenza, che verranno esplicitati all'interno della richiesta di attivazione della somministrazione.

Si precisano sin da ora i requisiti richiesti per alcune figure professionali, posto che per tutti i profili è richiesta piena idoneità psico-fisica alla mansione e possesso della patente di guida categoria B in corso di validità.

Infermiere: si richiede il possesso di diploma di laurea in scienze infermieristiche, ovvero diploma universitario conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi. Si richiede **iscrizione all'Albo degli Infermieri**;

Fisioterapista: si richiede possesso di diploma di laurea in fisioterapia (Scienze riabilitative delle professioni sanitarie), ovvero diploma di fisioterapista conseguito in base a precedente ordinamento, abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista.

Educatore: si richiede il possesso del diploma di laurea in una delle seguenti discipline: Scienze dell'educazione (Classe L-19 DM 270/04) indirizzo di Educatore Professionale o titoli equipollenti; Laurea in Pedagogia, Scienze della Formazione, Scienze dell'Educazione vecchio ordinamento o Laurea Magistrale o Specialistica del nuovo ordinamento equiparata a tali Lauree secondo le vigenti disposizioni normative. L'equipollenza dovrà essere dichiarata e dimostrata a cura del candidato.

Operatore Socio Sanitario: si richiede il possesso di diploma di scuola media inferiore, unitamente ad attestato di qualifica di "Operatore Socio Sanitario" secondo la normativa vigente della Regione Veneto e possedere piena idoneità psico-fisica alla mansione ed idoneità sanitaria alla manipolazione di alimenti.

Fabbisogno stimato / Area di inquadramento	Triennio	Ulteriore Triennio	fabbisogno contrattuale	Proroga tecnica 6 mesi
Funzionari e dell'EQ ex D1	16.848	16.848	33.696	936
Istruttori ex C1	16.848	16.848	33.696	936
Operatori Esperti ex B1/B3	44.928	44.928	89.856	7.488
Totale	78.624	78.624	157.248	9.360

ART. 11 – Interruzione del rapporto di lavoro e sostituzione dei prestatori di lavoro in somministrazione

In caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore imputabili ad Altavita IRA, l'Agenzia avrà diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante sino al momento dell'interruzione del servizio. Altavita IRA garantirà la retribuzione del lavoratore fino al termine del contratto di lavoro.

Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o all'Agenzia, la stessa dovrà sostituire il lavoratore entro il termine massimo di 5 giorni. L'Agenzia dovrà garantire la sostituzione del lavoratore per ogni assenza che superi i 3 giorni con uno di pari livello professionale ed è altresì impegnata ad inviare un lavoratore in sostituzione di quello già inviato per malattia, infortunio, gravidanza o dimissioni, entro il termine dichiarato nell'offerta tecnica, che decorre dal manifestarsi dell'assenza.

ART. 12 – Penalità

Ogni concorrente partecipante alla presente procedura s'impegna ad accettare integralmente e a tutti gli effetti le prescrizioni contenute nel presente CSA.

Qualora nel corso del rapporto contrattuale i servizi non fossero conformi a quanto previsto dal presente atto o nell'offerta dell'aggiudicatario, verranno applicate le seguenti penalità, fatto in ogni caso salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno dal committente:

- a) in caso di inosservanza lieve o parziale che dia luogo a valutazione negativa del servizio prestato, confermata da richiamo scritto, sarà applicata una penale fissa di Euro 200,00;
- b) in caso di inosservanza degli obblighi previdenziali e assicurativi sarà applicata una penale pari ad Euro 5.000,00 e, inoltre si darà luogo alla detrazione del 20% sui compensi in liquidazione, a garanzia della regolarizzazione dell'adempimento; quest'ultima sarà accantonata fino a dichiarazione liberatoria dell'ispettorato del Lavoro;
- c) in caso di inadempimento o inosservanza parziale ripetuti, confermati da tre richiami scritti, come pure nel caso di grave inadempimento dovuto a dolo o colpa grave dell'appaltatore, il contratto potrà essere risolto e in tal caso, l'Amministrazione committente avrà diritto a incamerare la cauzione definitiva.

In caso di ritardo nell'avvio dei lavoratori o di ritardi nelle sostituzioni degli stessi rispetto ai tempi di offerta, si provvederà ad attivare un contraddittorio ed in caso di esito negativo dello stesso saranno applicate le seguenti penali:

- per ritardi nell'avvio di lavoratori che comportino la mancata prestazione fino a quattro giornate lavorative: penale giornaliera pari al costo giornaliero del lavoratore non avviato o non sostituito;
- per ritardo nell'avvio di lavoratori che comportino la mancata prestazione da cinque fino a sei giornate lavorative: penale giornaliera pari al doppio del costo giornaliero del lavoratore non avviato o non sostituito;
- per ritardi superiori: penale giornaliera pari al triplo del costo giorno del lavoratore non avviato o non sostituito, con la possibilità di ricorrere alla ditta che segue in graduatoria, con addebito del costo del servizio all'Agenzia. La penale si interromperà nel momento in cui Altavita IRA, avvalendosi della predetta facoltà, avrà reperito i lavoratori sostitutivi;
- in caso di ripetute omesse timbrature da parte del lavoratore somministrato, l'Ente si riserva la facoltà di procedere con l'invio di una segnalazione scritta all'Agenzia per una valutazione ai fini disciplinari e, dalla terza segnalazione in poi, di applicare una penale di € 300,00 a carico dell'Agenzia;
- per il mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 7 Modalità di espletamento del servizio: penale di € 500,00

L'eventuale fornitura di personale non in possesso dei requisiti previsti per la mansione da svolgere comporterà interruzione del contratto ed il subentro del concorrente che segue nella graduatoria, in danno di quello inadempiente, oltre all'eventuale richiesta di risarcimento del danno.

Trascorsi 15 giorni lavorativi dalla richiesta senza che sia stato inviato il personale, il servizio si intenderà comunque non eseguito e Altavita IRA potrà rivolgersi al concorrente che segue nella graduatoria, in danno di quello inadempiente.

Si precisa che in caso di risoluzione, essendo presente la cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno, non verrà effettuata l'esecuzione in danno.

ART. 13 – Garanzie ed obblighi dei contraenti (Cauzione provvisoria, definitiva e Polizza assicurativa)

L'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a 2% del valore complessivo dell'appalto costituito ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 36/2023 e precisamente di importo pari ad € 35.228,60. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il seguente IBAN: IT80 G030 69121171 0000 0300 001- intestato ad AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A – Servizio di Tesoreria.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 1. per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 2. per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Qualora Altavita IRA escuta, in tutto o in parte, la cauzione definitiva, l'Agenzia è obbligata a reintegrarla entro 30 giorni dalla data della comunicazione da parte di Altavita IRA.

La restituzione del deposito cauzionale definitivo verrà disposta su richiesta dell'Agenzia aggiudicataria al termine del contratto e quando questa avrà adempiuto a tutti gli obblighi previsti e sottoscritti.

L'Agenzia aggiudicataria dovrà inoltre presentare copia di idonea polizza di assicurazione a copertura dei danni effettuati dalla stessa a terzi nell'ambito del presente contratto, per un massimale non inferiore per sinistro ad € 5.000.000,00 per danni a persone e non inferiore a € 1.000.000,00 per danni a cose, per tutto il periodo contrattuale.

L'Agenzia deve assumere il lavoratore con contratto scritto, in base al quale si obbliga alle seguenti prestazioni minime:

1. pagare direttamente al prestatore di lavoro interinale le retribuzioni dovute in base alla corrispondente categoria di inquadramento, nonché a versare i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti;
2. iscrivere il lavoratore presso l'INAIL;
3. corrispondere ai lavoratori avviati una retribuzione non inferiore a quella prevista dal CCNL del comparto Funzioni Locali per la categoria professionale corrispondente;

4. liquidare la retribuzione ai lavoratori con periodicità mensile;
5. effettuare i necessari accertamenti sanitari pre-assuntivi (le visite periodiche restano invece a carico di Altavita IRA).

L'Agenzia si obbliga inoltre a:

1. individuare un referente di filiale per la gestione dei rapporti con Altavita IRA, comunicandone tempestivamente il nominativo e relativi recapiti;
2. assicurare la reperibilità telefonica di uno o più referenti dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 17,30 fornendone i recapiti ed indicando le modalità di contatto;
3. attivare un numero di emergenza per la gestione delle urgenze, che funzioni al di fuori degli orari di cui al punto 2, posto che i servizi assistenziali funzionano 7 giorni su 7 e che potrebbero presentarsi situazioni critiche anche durante i giorni prefestivi e festivi, che debbano essere gestite tempestivamente, trattandosi di servizi alla persona;
4. effettuare la ricerca del personale secondo criteri di trasparenza e buona fede, tenuto conto delle esigenze espresse da Altavita IRA;
5. rispettare i tempi previsti dall'offerta tecnica e dal presente Capitolato Speciale per la fornitura di personale;
6. provvedere entro e non oltre 48 ore alla sostituzione del personale turnista che si assenti in modo non programmato ed osservare la medesima tempistica per la sostituzione del personale che si assenti per infortunio / malattia / dimissioni / non superamento del periodo di prova, previa autorizzazione di Altavita IRA. Rispetto al personale non turnista, la sostituzione potrà essere attivata solo su richiesta espressa di Altavita IRA, che in ogni caso corrisponderà solo il costo delle ore effettivamente prestate.

Altavita IRA si obbliga a sua volta a:

1. comunicare per scritto all'Agenzia l'eventuale assegnazione del lavoratore a tempo determinato a mansioni superiori, prendendo atto che in tal caso l'Agenzia avrà il diritto di modificare il corrispettivo ad esso spettante per adeguarlo a quello della nuova mansione;
2. versare direttamente in caso di inadempimento dell'Agenzia, al prestatore di lavoro e all'ente previdenziale le retribuzioni ed i contributi dovuti, rivalendosi sulle eventuali somme non ancora pagate, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
3. corrispondere all'Agenzia il compenso per il servizio nella misura determinata in sede di offerta economica;
4. comunicare tempestivamente gli elementi utili all'eventuale contestazione disciplinare a carico del lavoratore;
5. corrispondere all'Agenzia il compenso per il servizio nella misura determinata in sede di offerta economica, nel rispetto delle scadenze fissate dal presente Capitolato Speciale.

All'Agenzia spetta il compenso per le ore effettivamente lavorate, pertanto, in caso di assenza dal servizio del lavoratore per malattia, infortunio, ferie, congedi e permessi (ivi compresa la licenza matrimoniale), nessun corrispettivo è dovuto all'Agenzia, che pertanto dovrà considerare tali oneri a proprio carico.

Il lavoratore somministrato ha il diritto di effettuare la prestazione per l'intero periodo richiesto da Altavita IRA, salvo il caso di mancato gradimento, nonché della sopravvenienza di giusta causa o di giustificato motivo per la risoluzione del contratto.

ART. 14 – Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

Altavita IRA attraverso i propri servizi amministrativi e socio-sanitari, si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli per l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale.

Qualora dai controlli qualitativi e quantitativi effettuati il servizio dovesse risultare non conforme alle disposizioni del Capitolato, l'Agenzia dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. Sull'esecuzione del contratto vigila il Direttore dell'esecuzione del contratto, nella persona del Responsabile Ufficio Organizzazione.

Il Direttore dell'esecuzione effettuerà la verifica di conformità, tramite controllo sulle modalità di effettuazione del servizio, a quanto contrattualmente stabilito, al fine di constatarne la rispondenza rispetto a quanto proposto in sede di offerta.

Nel caso vi fossero da evidenziare all'Agenzia eventuali segnalazioni, osservazioni e/o richieste di chiarimenti e/o prescrizioni, alla stessa sarà assegnato un termine di dieci (10) giorni per le presentazioni delle proprie precisazioni e/o per il compimento delle prescrizioni cui è richiesto di uniformarsi. Nel caso, invece, tale valutazione fosse negativa a causa di rilevante inadempienza contrattuale, AltaVita IRA procederà a formalizzare la relativa contestazione, secondo le modalità di cui al successivo articolo 21.

ART. 15 – Cessione del contratto e subappalto del servizio

Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, è fatto divieto all'impresa aggiudicataria, sotto pena di immediata risoluzione del contratto e di risarcimento del danno, di cedere o subappaltare in tutto o in parte il contratto, senza preventivo consenso dell'Ente.

Le cessioni senza consenso, o qualsiasi atto diretto a simularle, autorizzano l'Ente a risolvere il contratto ipso jure, senza ricorso ad atti giudiziari, con esecuzione in danno e rivalsa sulla cauzione presentata, fatta salva l'azione per gli eventuali maggiori danni.

ART. 16 – Corrispettivo e revisione dei prezzi

Il corrispettivo dovuto all'Aggiudicatario, a fronte dei servizi di cui all'art. 2 del presente capitolato, corrisponde all'offerta economica presentata in sede di gara.

Il corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione del servizio oggetto del contratto e comunque di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento del contratto secondo quanto specificato nel presente Capitolato Tecnico.

Devono ritenersi ricomprese nell'oggetto del contratto tutte le ulteriori diverse prestazioni ed attività che non siano state eventualmente espressamente menzionate e regolamentate all'interno del presente Capitolato Tecnico ma che siano necessarie al fine del perseguimento dello scopo del contratto. Nel corso del periodo di vigenza del contratto, il Fornitore dovrà erogare il servizio rispettando puntualmente tutte le disposizioni del presente Capitolato Tecnico, in fase di avvio di esecuzione del contratto o in qualsiasi momento della sua vigenza.

L'Ente non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando il Fornitore non avrà provveduto al pagamento delle penali e di tutti gli importi sostenuti dall'Ente per inadempienze contrattuali. L'Ente non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui il Fornitore effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti. L'Ente non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui il Fornitore non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei servizi (margine di agenzia) superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici di cui al comma 3 dell'art. 60 del Codice

L'Agenzia aggiudicataria rinuncia a qualsivoglia pretesa di compenso o indennizzo aggiuntivo rispetto al pagamento delle prestazioni effettivamente fornite qualora, durante il periodo di validità del contratto, l'ammontare dei servizi richiesti da AltaVita non dovessero raggiungere quello presunto in sede di gara essendo a conoscenza del carattere di straordinarietà della manodopera oggetto del presente affidamento.

L'aspetto fiscale del servizio è così articolato:

a) l'attività di lavoro del personale somministrato compensata con i suddetti costi orari ordinari è esente IVA, ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 633/1972 e s.m.i.;

b) il corrispettivo dovuto per il Margine d'Agenzia offerto, ovvero la remunerazione del servizio di intermediazione, dell'utile d'impresa e per la copertura delle spese generali, sarà assoggettato ad IVA.

ART. 17 - Ritenuta a garanzia

Sul corrispettivo del contratto saranno effettuate le ritenute a garanzia di cui al codice dei contratti. L'importo delle ritenute sarà svincolato in sede di liquidazione finale, alla conclusione del contratto, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

ART. 18 – Fatturazione elettronica e pagamenti

Il corrispettivo contrattuale si intende riferito alle prestazioni di lavoro effettivamente erogate, che saranno fatturate mensilmente ad Altavita IRA, secondo le istruzioni impartite. La fatturazione, maggiorata del bollo di € 2,00 dovrà essere articolata in modo tale da prevedere un addebito per la somministrazione erogata IVA esente ed un autonomo addebito per il costo del servizio di intermediazione, assoggettato ad IVA.

Le fatture dovranno essere emesse dall'aggiudicatario e trasmesse ad Altavita IRA mediante il sistema di interscambio SDI entro i primi 10 giorni di ogni mese.

Il pagamento, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato a 60 giorni dalla data della fattura fine mese.

Detto termine resta sospeso qualora dovessero essere riscontrati errori e/o omissioni nella documentazione allegata alla fattura.

Altavita IRA non potrà aderire a richieste di cessioni di credito né ad emissione di ordinativi di pagamento a favore di altri soggetti diversi dall'appaltatore, salve le norme vigenti in materia di cessione del credito.

Le fatture dovranno essere intestate ad Altavita Istituzioni Riunite di Assistenza – I.R.A. Piazza Mazzini, 14 – 35127 Padova, codice fiscale 00558060281 – partita IVA 00558060281.

Si precisa che:

- Altavita IRA ha deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), l'Ufficio con CODICE UNIVOCO: F0R3IH (il secondo carattere è NUMERICO).
- che l'IVA sulle fatture emesse verrà versata da Altavita IRA, in qualità di Ente Pubblico ai sensi del nuovo Articolo 17-Ter DPR 633/72 che prevede la scissione dei pagamenti (Split Payment).

Resta inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Aggiudicatario potrà sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato. In caso di inadempienza a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto da Altavita IRA con comunicazione tramite PEC.

ART. 19 - Obblighi di tracciabilità

L'Aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., e a fornire ad Altavita IRA ogni informazione utile a tal fine e, in particolare:

- a utilizzare un conto corrente dedicato, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.a., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati all'Azienda tempestivamente e, comunque, entro sette (7) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto;
- ad effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, riportando il codice identificativo di gara (CIG), fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della citata legge.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 9bis, L. 136/2010). Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si applicano le disposizioni dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

ART. 20 – Rinnovo del contratto

Al termine del periodo di validità del contratto di somministrazione per il primo triennio, Altavita IRA potrà richiedere un rinnovo del contratto stesso per un ulteriore periodo massimo di 36 mesi, che l'Agenzia resterà obbligata ad accettare, mantenendo invariate le condizioni economiche a quel momento vigenti.

ART. 21 – Risoluzione del contratto

In caso di reiterate o gravi violazioni, o inadempienze contrattuali, formalmente contestate, Altavita IRA potrà risolvere il contratto e incamerare la cauzione a titolo di risarcimento danni e di penale, senza che perciò occorra citazione in giudizio, pronuncia di Giudice o altra formalità, con preavviso di almeno venti (20) giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, da inviarsi mediante PEC.

Altavita IRA potrà procedere ipso iure ex art. 1456 C.C. alla risoluzione nei casi di gravi inadempienze nella conduzione del servizio quali, a titolo esemplificativo:

- nel caso in cui siano state applicate tre penalità di cui al precedente art. 12 nell'arco di un semestre;
- per applicazione di penali di un importo complessivo superiore ad € 2.500,00 entro 30 giorni;
- per il reiterarsi di inadempienze contrattuali dell'Agenzia, nonostante una preventiva diffida scritta;
- per ripetute inefficienze che abbiano determinato gravi ripercussioni sull'attività sanitaria ed assistenziale di Altavita IRA;
- per motivi di pubblico interesse da motivare adeguatamente nel provvedimento di risoluzione;
- nei casi di cessazione dell'attività dell'Agenzia, di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dello stesso;
- per l'eventuale diverso assetto organizzativo venutosi a creare in capo ad Altavita IRA che non determini più l'esigenza di avvalersi del contratto di somministrazione di lavoro, da motivare adeguatamente nel provvedimento di risoluzione;
- subappalto prestato in difformità dalla vigente normativa.

Altavita IRA ai sensi del disposto dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti in graduatoria. Pertanto ai sensi del comma 2 del suddetto art. 124, l'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato fino al quinto miglior offerente in sede di gara.

ART. 22 - Recesso

Altavita IRA può recedere dal contratto, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno venti (20) giorni, da comunicare all'aggiudicatario mediante PEC.

In caso di recesso, l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché eseguite correttamente e a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali ed alle eventuali ulteriori somme previste dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 23 - Attestazione di regolare esecuzione

A conclusione del contratto il Direttore dell'esecuzione emette l'attestazione di regolare esecuzione del contratto, a seguito della quale:

- si provvede al saldo delle prestazioni eseguite;
- allo svincolo della cauzione prestata dall'Aggiudicatario;
- allo svincolo, previa verifica della regolarità contributiva, di quanto accantonato a titolo di ritenuta "a garanzia".

ART. 24 - Scioperi – Continuità del servizio

Poiché Altavita IRA deve garantire servizi socio sanitari e assistenziali, in caso di sciopero del personale o di disguidi nel funzionamento del servizio, troveranno applicazione la legge n. 146/90 e s.m.i. e le norme di garanzia sui servizi pubblici essenziali previsti dal C.C.N.L. di categoria dell'Aggiudicatario.

In ogni caso l'Aggiudicatario dovrà, in accordo con Altavita IRA, garantire la continuità nello svolgimento del servizio anche in caso di motivato impedimento assumendosene tutti gli oneri, nel rispetto comunque dei lavoratori e della possibilità di esercitare il legittimo diritto di sciopero.

ART. 25 – Riservatezza e tutela della privacy

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 4, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. L'aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
8. L'aggiudicatario non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

L'aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

I dati personali forniti per la partecipazione alla presente gara e per le successive fasi verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Amministrazione, incluse le finalità relative alla conclusione ed esecuzione di contratti di forniture di beni e servizi, così come definite dalla normativa vigente in materia.

Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche; il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

I dati particolari eventualmente trattati non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di conferimento di appalti pubblici, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti e secondo quanto previsto nelle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 36/2023.

Titolare del trattamento è "ALTAVITA ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA - I.R.A.", con sede in Padova, Piazzale Mazzini, 14, C.A.P. 35137 - P.IVA 00558060281.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del Regolamento). L'istanza potrà essere presentata al Titolare del Trattamento mediante comunicazione di posta elettronica al seguente indirizzo: segreteria generale@altavita.org.

Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è: sergio.cedolin@scconsulting.info

ART. 26 - Pantouflage

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n.165/2001, l'appaltatore sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziale per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 27 - Spese contrattuali

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti al contratto, mediante atto pubblico notarile, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la registrazione.

Ai sensi dell'art. 225 D.Lgs. 36/2023 l'Aggiudicatario deve rimborsare ad Altavita IRA le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara entro e non oltre sessanta giorni dall'aggiudicazione;

ART. 28 - Controversie e Foro competente

In caso di controversia, le parti convengono che l'autorità giudiziaria competente per territorio sia, in via esclusiva, quella del Foro di Padova. Nelle more della definizione della controversia, l'Aggiudicatario non può esimersi dal continuare le sue prestazioni contrattuali e deve assicurare la perfetta regolarità del servizio. E' espressamente esclusa la competenza arbitrale.

ART. 29 - Normativa applicabile

Per tutto quanto non previsto in questo capitolato si rinvia alle disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 36/2023.

Il Responsabile Unico del Progetto

Il Segretario Direttore Generale
(dott.ssa Sandra Nicoletto)

